

AGGIORNAMENTO SUI PRINCIPALI
CAMBIAMENTI TECNICI E LEGISLATIVI IN MATERIA DI

AMBIENTE • SICUREZZA • QUALITÀ

Agosto Settembre 2010

NOTIZIE AMBIENTE

1. Sfalci e potature, dal 19 agosto sono sottoprodotti ex Dlgs 152/2006;
2. Dal 26 agosto in vigore il correttivo al Dlgs 152/2006 in materia di Via/Vas/Ippc e tutela dell'aria;
3. Prorogata Operatività del SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti);
4. Dragaggio nei siti di bonifica nazionale, cambia analisi idrocarburi;
5. Autorizzazione paesaggistica, dal 10 settembre la procedura semplificata;
6. Impianti Cip 6/92, arrivano i parametri per risoluzione anticipata convenzioni

NOTIZIE SICUREZZA

7. Proroga Valutazione rischio stress lavoro correlato al 31/12/2010: è legge 30 Luglio 2010, n.122;
8. Modificata la tessera di riconoscimento per gli addetti nei cantieri.

AMBIENTE



SFALCI E POTATURE, DAL 19 AGOSTO SONO SOTTOPRODOTTI EX DLGS 152/2006

Il Dl "sblocca-reti" affianca i materiali provenienti dalla manutenzione del verde ai residui agricoli e ne rende possibile l'esclusione dal regime dei rifiuti anche quando utilizzati lontano dal luogo di produzione o ceduti a terzi.

È quanto previsto dalla legge 129/2010 di conversione del Dl 105/2010 (cd. "sblocca-reti"), che modifica l'articolo 185 del Dlgs 152/2006 recante i limiti

al campo di applicazione della normativa sulla gestione dei rifiuti.

Tale articolo che prevedeva la possibile qualificazione come "sottoprodotti" (quindi "non rifiuti") dei materiali vegetali (e fecali) provenienti da attività agricole e utilizzati nelle stesse, purché rispettosi della nozione generale di "sottoprodotto" contenuta nell'articolo 183, è stato "allargato" a partire dal 19 agosto 2010 ai materiali "provenienti da sfalci e potature di manutenzione del verde pubblico o privato", nonché integrato dalla precisazione che l'utilizzazione agricola degli stessi può aversi "anche al di fuori del luogo di produzione", ovvero tramite "cessione a terzi".

DAL 26 AGOSTO IN VIGORE IL CORRETTIVO AL DLGS 152/2006 IN MATERIA DI VIA/VAS/IPPC E TUTELA DELL'ARIA

Sono efficaci dal 26 agosto 2010 le modifiche al Codice ambientale in materia di emissioni in atmosfera, Via e Vas apportate dal Governo con il Dlgs 29 giugno 2010, n. 128.

Il decreto legislativo 128/2010 interviene sulla Parte I (disposizioni generali), nonché sulle Parti II (Via, Vas, Ippc) e V (Aria) del Dlgs 3

aprile 2006, n. 152, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico (con novità anche sanzionatorie).

Viene inoltre introdotta all'interno del Codice ambientale (Parte II) la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (Aia), con conseguente abrogazione del Dlgs 18 febbraio 2005, n. 59.

Le Regioni hanno tempo 12 mesi per adeguare il proprio ordinamento ai principi introdotti dal legislatore. Le procedure di Via, Vas ed Aia avviate prima del 26 agosto 2010 si concludono in base alle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento.




PROROGATA OPERATIVITÀ DEL SISTRI (SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI)

Dal 14/01/2010 è in vigore il nuovo Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti.

L'art. 1 del D.M. 9 luglio 2010 (Modifiche al D.M. del 17 dicembre 2009) entrato in vigore il 14 luglio 2010 e pubblicato in G.U n. 161 del 13/07/2010 PROROGA I TERMINI RELATIVI ALL'OPERATIVITÀ DEL SISTRI AL 1° OTTOBRE 2010.

Il SISTRI diviene operativo dal 1° ottobre per tutti i soggetti obbligati (non ci sarà più l'operatività scaglionata).

Fra le altre modifiche è stata aggiunta all'All. II del D.M. 17/12/2009 la tabella (vedi sotto) che modifica i contributi che enti e produttori di rifiuti pericolosi devono versare (art.6). Coloro che hanno già effettuato il pagamento con i vecchi importi e coloro che hanno versato somme errate hanno diritto al conguaglio di quanto versato a valere sui contributi per gli anni successivi, a tal fine devono inoltrare specifica richiesta al SISTRI.



DRAGAGGIO NEI SITI DI BONIFICA NAZIONALE, CAMBIA ANALISI IDROCARBURI

Il Dm 4 agosto 2010 (Gu 12 agosto 2010, n. 187) va a sostituire la tabella del Dm 7 novembre 2008 relativa alle "analisi chimiche da eseguire sui sedimenti portuali da sottoporre a dragaggio all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale e relativi limiti di quantificazione"; esso stabilisce che ai fini della classificazione del materiale contenente "Idrocarburi totali" (THC) di origine non nota, si fa riferimento alla nota dell'Istituto superiore di sanità (Iss) del 5 luglio 2006 e precisa inoltre che "al solo fine della classificazione quale rifiuto, l'analisi deve fare riferimento al tal quale".

La modifica arriva a seguito della legge 13/2009 (di conversione del DI 208/2008, articolo 6-quater), la quale stabilisce che "la classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi ai fini dell'assegnazione della caratteristica di pericolo H7, 'cancerogeno', si effettua conformemente a quanto indicato per gli idrocarburi totali nella Tabella A2 dell'allegato A" del predetto Dm 7 novembre 2008.

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA, DAL 10 SETTEMBRE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA

Entrata in vigore dal 10 settembre 2010 la procedura semplificata di autorizzazione paesaggistica prevista per gli interventi di lieve entità dal Dpr 9 luglio 2010 n. 139.

Il regolamento, emanato in attuazione del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali) prevede una procedura più snella per una serie di interventi di lieve entità su aree o edifici sottoposti a tutela paesaggistica (Parte III, Dlgs 42/2004). Le 39 fattispecie di intervento sono indicate puntualmente in allegato al Dpr.

Tempi stretti per le decisioni: entro 60 giorni l'ente competente (quasi sempre il Comune, delegato dalla Regione) deve dare risposta — positiva o negativa — all'istanza presentata dall'interessato. Sebbene il parere della

Soprintendenza sia obbligatorio e vincolante, qualora il Comune decida positivamente e la Soprintendenza non si esprima nei tempi a lei concessi (25 giorni) l'ente prescinde dal parere e rilascia l'autorizzazione.



IMPIANTI CIP 6/92, ARRIVANO I PARAMETRI PER RISOLUZIONE ANTICIPATA CONVENZIONI

Firmato il 2 agosto 2010 il decreto del Ministero sviluppo che definisce i parametri per quantificar i corrispettivi da erogare ai produttori che intendono anticipare l'uscita dal regime di incentivazione Cip 6/92.

La risoluzione volontaria prevista dalla legge sviluppo n. 99/2009 e dal Dm Sviluppo economico 2 dicembre 2009, riguarda impianti "assimilati" alimentati da fonti fossili per complessivi 2.000 MW.

I corrispettivi erogati dal Gse ai produttori di energia elettrica che volontariamente risolvono le convenzioni, sono calcolati sulla base del costo evitato di impianto e della disponibilità a mantenere in esercizio l'impianto fino a tre anni dall'avvenuta risoluzione, per esigenze di sicurezza del sistema elettrico. Il Gse accetterà le richieste di risoluzione solo se le verifiche di convenienza per il sistema, secondo i parametri indicati dal decreto, daranno esito positivo.

Gli operatori interessati avranno 30 giorni di tempo dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gu per presentare un'istanza vincolante di risoluzione delle convenzioni, cui seguiranno le verifiche del Gse che predisporrà quindi gli schemi di contratto di risoluzione.

SICUREZZA

PROROGA VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO AL 31/12/2010: È LEGGE 30 LUGLIO 2010, N.122

Questa notizia è stata tratta da: <http://www.amblav.it/>

E' in vigore dal 31 luglio 2010 la Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha convertito il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 sulla "Manovra economica" (G.U.n. 176 del 30/7/2010 – S.O. n. 174).

Tra le novità approvate:
- proroga al 31/12/2010 della Vdr su Rischi STRESS lavoro-correlati

- proroga di 12 mesi per i decreti sulla P.A.
L'entrata in vigore effettiva della proroga dell'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi "STRESS Lavoro-correlati" per tutte le aziende

- dal 1 agosto 2010
- al 31 dicembre 2010

è in vigore dal 31 luglio 2010, dopo la pubblicazione (sulla G.U.n. 176 del 30/7/2010 – S.O. n. 174) della legge di conversione del Decreto legge n. 78/2010 nella versione approvata dal Parlamento, con il voto di fiducia posto dal Governo all' nella seduta di mercoledì 28 luglio 2010.

La proroga della dei rischi "STRESS Lavoro-correlati" alle aziende private al 31/12/2010 è prevista dalle modifiche apportate dal Senato all'art. 8, comma 12 dell'originario testo del Decreto-legge 78/2010, che la prevedeva solo per le aziende della P.A.

Il provvedimento è stato approvato il 28 luglio 2010 – in via definitiva dalla Camera, che – con 329 voti a favore e 275 contro – ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, del disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica (C. 3638).

MODIFICATA LA TESSERA DI RICONOSCIMENTO PER GLI ADDETTI NEI CANTIERI

Il Parlamento ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2010, la Legge

n. 136/2010, dal titolo "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Per quanto riguarda la materia lavoro, importante novità è inserita all'articolo 5 (Identificazione degli addetti nei cantieri), laddove si dice che nella tessera di riconoscimento, prevista dall'art. 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, dovrà essere precisata anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

"Art. 5. (Identificazione degli addetti nei cantieri)

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Inoltre, nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento, prevista dall'articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, deve contenere anche l'indicazione del committente."

Il provvedimento è entrato in vigore il 7 settembre 2010.